



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 22** **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 18/AA al N. 27/AA, inerenti Provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 18/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 158 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Camillo RONDA e della società UPD VIGOLZONE 1968, avente ad oggetto la seguente condotta:

CAMILLO RONDA, Presidente della Upd Vigolzone 1968 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 39, secondo comma, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e in riferimento agli articoli 106, lettera b, e 108 delle NOIF, per avere sottoposto e subordinato la concessione dello svincolo per accordo al calciatore Edoardo Visconti alla contestuale dazione da parte dello stesso della somma di Euro 1.000,00 a favore della società, imputando la stessa ad una pretesa multa da comminare al calciatore per avere modificato il proprio interesse di proseguire il rapporto sportivo con la società, somma peraltro percepita in contanti dal padre del calciatore Sig. Nicola Visconti.

UPD VIGOLZONE 1968, per responsabilità diretta, in violazione dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il tesserato avvisato al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Camillo RONDA in proprio e, nella qualità di legale rappresentante per conto della società UPD VIGOLZONE 1968;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Camillo RONDA, e € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società UPD VIGOLZONE 1968;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 19 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 962 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Andrea BRACONI, e della società SSDARL OTTAVIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA BRACONI, Presidente con poteri di rappresentanza della SSDARL OTTAVIA all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con l'aggravante di cui all'art. 14, comma 1, lett. l) del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la Società da esso rappresentata, per aver quest'ultima, in sede di cronaca e commento di quanto occorso durante e in occasione della gara OTTAVIA vs FALASCHE LAVINIO disputata in data 01.03.2020, e valevole per il Campionato di Eccellenza (C.R. Lazio) stagione sportiva 2019/2020, gravemente leso l'onore, il prestigio e il decoro, sia, dell'Arbitro, A.E. Riccardo BERNARDINI della Sez. A.I.A. di Ciampino, che ebbe a dirigere l'anzidetto incontro, sia, più in generale dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, mediante frasi ed espressioni quali proferite facendo utilizzo del social network "Facebook" sul quale venivano postate, su di un profilo direttamente riconducibile alla Società da esso rappresentata;

SSDRAL OTTAVIA, per responsabilità diretta, in violazione degli ex artt. 6 comma 1, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per il sopracitato comportamento ascrivibile al predetto Sig. Andrea BRACONI nella propria qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente con poteri di rappresentanza della SSDARL OTTAVIA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea BRACONI in proprio, e in qualità di legale rappresentante per conto della società SSDARL OTTAVIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Andrea BRACONI, e € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSDARL OTTAVIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA 10 LUGLIO 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 20 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 673 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Maurizio SODDU, Vincenzo POGGIU, Elia SIRI, Giovanni CUGUSI, Antonio Giovanni CALIA, Francesco VATIERI, Emanuele BUONICONTI, Luca CABONI, Fabio COCCO, Cristian HRINCU, Andrea MUSU, Giuseppe NURRA, Luigi NURRA, Claudio ORECCHIONI, Massimo ORECCHIONI, Giovanni PORCU, Federico RATTU, Alessandro SANTORO, Giacomo SANTORO, Mattia TICCA, Marco TUPPONI, e della società USD NUORESE CALCIO 1930, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO SODDU, Presidente della società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere consentito o comunque per avere omesso di vigilare affinché n. 20 calciatori tesserati per la U.S.D. Nuorese Calcio 1930 partecipassero a numerose gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e Juniores, nel corso della stagione sportiva 2019/20, senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, e più in particolare:

Poggiu Vincenzo alle gare del Campionato di Eccellenza: Carbonia – Nuorese del 15/09/2019, Nuorese – Atletico Uri del 22/09/2019, Nuorese – Taloro del 29/09/2019, Arbus – Nuorese del 6/10/2019, Nuorese – Osesse del 13/10/2019, Nuorese – Guspini del 27/10/2019, Porto Rotondo – Nuorese del 3/11/2019, Nuorese – San Marco Assemini del 10/11/2019, Nuorese – Ferrini del 24/11/2019, Nuorese – Li Punti dell'8/12/2019, Ghilarza – Nuorese del 15/12/2019, Nuorese – Bosa del 22/12/2019, Nuorese – Carbonia del 5/01/2020, Atletico Uri – Nuorese del 12/01/2020 e Taloro – Nuorese del 19/01/2020, nonché alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019, Meana Sardo – Nuorese del 7/12/2019, Nuorese – Aritzo del 14/12/2019, Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, Orani – Nuorese del 18/01/2020, Nuorese – Tortolì del 25/01/2020, Ovodda – Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese Villagrande dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi – Nuorese del 15/02/2020;

Siri Elia alle gare del Campionato Juniores: Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019, Meana Sardo – Nuorese del 7/12/2019, Nuorese – Aritzo del 14/12/2019, Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, Orani – Nuorese del 18/01/2020, Nuorese – Tortolì del 25/01/2020, Ovodda – Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese Villagrande dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi – Nuorese del 15/02/2020;

Cugusi Giovanni alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019 e Nuorese – Tortolì del 25/01/2020;

Calia Antonio Giovanni alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019 e Nuorese – Tonara del 11/01/2020;

Vatieri Francesco alle gare del Campionato di Eccellenza: Arbus – Nuorese del 6/10/2019, Nuorese – Guspini del 27/10/2019 e Nuorese – Ferrini del 24/11/2019, nonché alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019 e Nuorese – Baunese del 30/11/2019;

Buoniconi Emanuele alla gara del Campionato di Eccellenza Carbonia - Nuorese del 15/09/2019;

Caboni Luca alle gare del Campionato di Eccellenza: Carbonia – Nuorese del 15/09/2019, Nuorese – Atletico Uri del 22/09/2019, Nuorese – Taloro del 29/09/2019, Arbus – Nuorese del 6/10/2019, Nuorese – Ossese del 13/10/2019 e Monastir Kosmoto - Nuorese del 20/10/2019;

Cocco Fabio alle gare del Campionato di Eccellenza: Carbonia – Nuorese del 15/09/2019, Nuorese – Atletico Uri del 22/09/2019, Nuorese – Taloro del 29/09/2019, Arbus – Nuorese del 6/10/2019, Nuorese – Ossese del 13/10/2019 e Monastir Kosmoto - Nuorese del 20/10/2019;

Hrincu Cristian alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019, Meana Sardo – Nuorese del 7/12/2019, Nuorese – Aritzo del 14/12/2019, Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, Orani – Nuorese del 18/01/2020, Nuorese – Tortolì del 25/01/2020, Ovodda – Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese Villagrande dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi – Nuorese del 15/02/2020;

Musu Andrea alle gare del Campionato di Eccellenza: Castiadas – Nuorese del 17/11/2019, Nuorese – Ferrini del 24/11/2019 e La Palma – Nuorese dell'1/12/2019, nonché alle gare del Campionato Juniores: Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019, Meana Sardo – Nuorese del 7/12/2019, Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, Orani – Nuorese del 18/01/2020, Ovodda – Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese - Villagrande dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi – Nuorese del 15/02/2020;

Nurra Giuseppe alla gara del Campionato di Eccellenza La Palma - Nuorese dell'1/12/2019, nonché alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019 e Meana Sardo – Nuorese del 7/12/2019;

Nurra Luigi alle gare del Campionato di Eccellenza: Castiadas -Nuorese del 17/11/2019, Nuorese – Ferrini del 24/11/2019 e La Palma – Nuorese dell'1/12/2019, nonché le gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019 e Meana Sardo – Nuorese del 7/12/2019;

Orecchioni Claudio alle gare del Campionato Juniores Nuorese – Ovodda del 9/11/2019 e Villagrande – Nuorese del 16/11/2019;

Orecchioni Massimo alla gara del Campionato di Eccellenza: Nuorese – Ferrini del 24/11/2019,

nonché alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Taloro Gavoi del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019, Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, Nuorese Tortolì del 25/01/2020, Ovodda – Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese – Villagrande dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi – Nuorese del 15/02/2020;

Porcu Giovanni alle gare del Campionato di Eccellenza: Nuorese – Li Punti dell'8/12/2019, Ghilarza – Nuorese del 15/12/2019, Nuorese – Bosa del 22/12/2019, Nuorese – Carbonia del 5/01/2020, Atletico Uri – Nuorese del 12/01/2020, Taloro – Nuorese del 19/01/2020, Nuorese – Arbus del 26/01/2020, nonché alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019, Meana Sardo – Nuorese del 7/12/2019, Nuorese – Aritzo del 14/12/2019, Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, Orani – Nuorese del 18/01/2020 e Nuorese – Tortolì del 25/01/2020;

Rattu Federico alle gare del Campionato di Eccellenza: Nuorese – Guspini del 27/10/2019, Nuorese – San Marco Assemini del 10/11/2019, Castiadas – Nuorese del 7/11/2019, Nuorese – Ferrini del 24/11/2019 e La Palma – Nuorese dell'1/12/2019, nonché alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019 e Nuorese – Taloro del 23/11/2019;

Santoro Alessandro Pio alle gare del Campionato di Eccellenza: Carbonia – Nuorese del 15/09/2019, Nuorese – Atletico Uri del 22/09/2019, Nuorese – Taloro del 29/09/2019, Arbus – Nuorese del 6/10/2019 e Nuorese – Guspini del 27/10/2019, nonché alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019 e Nuorese – Orani del 26/10/2019;

Santoro Giacomo alle gare del Campionato di Eccellenza: Nuorese – Carbonia del 05/01/2020, Atletico Uri – Nuorese del 12/01/2020, Taloro – Nuorese del 19/01/2020, Nuorese – Arbus del 26/01/2020 e Ossese – Nuorese del 02/02/2020;

Ticca Mattia alle gare del Campionato Juniores: Nuorese – Aritzo del 14/12/2019, Orani – Nuorese del 18/01/2020, Nuorese Tortolì del 25/01/2020, Ovodda – Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese Villagrande dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi – Nuorese del 15/02/2020;

Tupponi Marco alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019 e Nuorese – Orani del 26/10/2019;

VINCENZO POGGIU, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato di Eccellenza: Carbonia – Nuorese del 15/09/2019, Nuorese – Atletico Uri del 22/09/2019, Nuorese – Taloro del 29/09/2019, Arbus – Nuorese del 6/10/2019, Nuorese – Ossese del 13/10/2019, Nuorese – Guspini del 27/10/2019, Porto Rotondo – Nuorese del 3/11/2019, Nuorese – San Marco

Assemini del 10/11/2019, Nuorese – Ferrini del 24/11/201, Nuorese – Li Punti dell'8/12/2019, Ghilarza – Nuorese del 15/12/2019, Nuorese – Bosa del 22/12/2019, Nuorese – Carbonia del 5/01/2020, Atletico Uri – Nuorese del 12/01/2020 e Taloro – Nuorese del 19/01/2020, nonché alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019, Meana Sardo – Nuorese del 7/12/2019, Nuorese – Aritzo del 14/12/2019, Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, Orani – Nuorese del 18/01/2020, Nuorese – Tortolì del 25/01/2020, Ovodda – Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese Villagrande dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi – Nuorese del 15/02/2020, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

ELIA SIRI, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato Juniores: Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019, Meana Sardo – Nuorese del 7/12/2019, Nuorese – Aritzo del 14/12/2019, Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, Orani – Nuorese del 18/01/2020, Nuorese – Tortolì del 25/01/2020, Ovodda – Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese Villagrande dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi – Nuorese del 15/02/2020, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

GIOVANNI CUGUSI, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019 e Nuorese – Tortolì del 25/01/2020 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

ANTONIO GIOVANNI CALIA, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019 e Nuorese – Tonara del 11/01/2020 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

FRANCESCO VATIERI, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato di Eccellenza: Arbus – Nuorese del 6/10/2019, Nuorese – Guspini del 27/10/2019 e Nuorese – Ferrini del 24/11/2019, nonché alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019 e Nuorese – Baunese del 30/11/2019 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

EMANUELE BUONICONTI, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alla gara del Campionato di Eccellenza Carbonia - Nuorese del 15/09/2019 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

LUCA CABONI, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato di Eccellenza: Carbonia – Nuorese del 15/09/2019, Nuorese – Atletico Uri del 22/09/2019, Nuorese – Taloro del 29/09/2019, Arbus – Nuorese del 6/10/2019, Nuorese – Ossese del 13/10/2019 e Monastir Kosmoto - Nuorese del 20/10/2019 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

FABIO COCCO, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato di Eccellenza: Carbonia – Nuorese del 15/09/2019, Nuorese – Atletico Uri del 22/09/2019, Nuorese – Taloro del 29/09/2019, Arbus – Nuorese del 6/10/2019, Nuorese – Ossese del 13/10/2019 e Monastir Kosmoto - Nuorese del 20/10/2019 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

CRISTIAN HRINCU, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Villagrande – Nuorese

del 16/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019, Meana Sardo – Nuorese del 7/12/2019, Nuorese – Aritzo del 14/12/2019, Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, Orani – Nuorese del 18/01/2020, Nuorese – Tortolì del 25/01/2020, Ovodda – Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese Villagrande dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi – Nuorese del 15/02/2020 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

ANDREA MUSU, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato di Eccellenza: Castiadas – Nuorese del 17/11/2019, Nuorese – Ferrini del 24/11/2019 e La Palma – Nuorese dell'1/12/2019, nonché alle gare del Campionato Juniores: Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019, Meana Sardo – Nuorese del 7/12/2019, Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, Orani – Nuorese del 18/01/2020, Ovodda – Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese - Villagrande dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi – Nuorese del 15/02/2020 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

GIUSEPPE NURRA, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alla gara del Campionato di Eccellenza La Palma - Nuorese dell'1/12/2019, nonché alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019 e Meana Sardo – Nuorese del 7/12/2019 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

LUIGI NURRA, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2019/20 per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930, per la violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato di Eccellenza: Castiadas -Nuorese del 17/11/2019, Nuorese – Ferrini del 24/11/2019 e La Palma – Nuorese dell'1/12/2019, nonché le gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019 e Meana Sardo – Nuorese del 7/12/2019 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

CLAUDIO ORECCHIONI, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato Juniores :Nuorese – Ovodda del 9/11/2019 e Villagrande – Nuorese del 16/11/2019 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

MASSIMO ORECCHIONI, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alla gara del Campionato di Eccellenza: Nuorese – Ferrini del 24/11/2019, nonché alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Taloro Gavoi del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019, Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, Nuorese Tortolì del 25/01/2020, Ovodda – Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese - Villagrande dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi – Nuorese del 15/02/2020 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

GIOVANNI PORCU, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930, per la violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato di Eccellenza: Nuorese – Li Punti dell'8/12/2019, Ghilarza – Nuorese del 15/12/2019, Nuorese – Bosa del 22/12/2019, Nuorese – Carbonia del 5/01/2020, Atletico Uri – Nuorese del 12/01/2020, Taloro – Nuorese del 19/01/2020, Nuorese – Arbus del 26/01/2020, nonché alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortolì – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019, Villagrande – Nuorese del 16/11/2019, Nuorese – Taloro del 23/11/2019, Nuorese – Baunese del 30/11/2019, Meana Sardo – Nuorese del 7/12/2019, Nuorese – Aritzo del 14/12/2019, Nuorese – Tonara dell'11/01/2020, Orani – Nuorese del 18/01/2020 e Nuorese – Tortolì del 25/01/2020 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

FEDERICO RATTU, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato di Eccellenza: Nuorese – Guspini del 27/10/2019, Nuorese – San Marco Assemini del 10/11/2019, Castiadas - Nuorese del 7/11/2019, Nuorese – Ferrini del 24/11/2019 e La Palma – Nuorese dell'1/12/2019, nonché alle gare

del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019, Nuorese – Orani del 26/10/2019, Tortoli – Nuorese del 2/11/2019, Nuorese – Ovodda del 9/11/2019 e Nuorese – Taloro del 23/11/2019 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

ALESSANDRO SANTORO, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato di Eccellenza: Carbonia – Nuorese del 15/09/2019, Nuorese – Atletico Uri del 22/09/2019, Nuorese – Taloro del 29/09/2019, Arbus – Nuorese del 6/10/2019 e Nuorese – Guspini del 27/10/2019, nonché alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019 e Nuorese – Orani del 26/10/2019 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

GIACOMO SANTORO, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato di Eccellenza: Nuorese – Carbonia del 05/01/2020, Atletico Uri – Nuorese del 12/01/2020, Taloro – Nuorese del 19/01/2020, Nuorese – Arbus del 26/01/2020 e Ossese – Nuorese del 02/02/2020 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

MATTIA TICCA, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato Juniores: Nuorese – Aritzo del 14/12/2019, Orani – Nuorese del 18/01/2020, Nuorese Tortoli del 25/01/2020, Ovodda – Nuorese dell'1/02/2020, Nuorese Villangrande dell'8/02/2020 e Taloro Gavoi – Nuorese del 15/02/2020 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

MARCO TUPPONI, calciatore tesserato per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930, per la violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale, e segnatamente per avere partecipato alle gare del Campionato Juniores: Tonara – Nuorese del 19/10/2019 e Nuorese – Orani del 26/10/2019 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

U.S.D. Nuorese Calcio 1930, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Maurizio SODDU, in proprio e in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto dalla società U.S.D. Nuorese Calcio 1930, Vincenzo POGGIU, Elia SIRI, Giovanni CUGUSI, Antonio Giovanni CALIA, Francesco VATIERI, Emanuele BUONICONTI, Luca CABONI, Fabio COCCO, Cristian HRINCU, Andrea MUSU, Giuseppe NURRA, Luigi NURRA, Claudio ORECCHIONI, Massimo ORECCHIONI, Giovanni PORCU, Federico RATTU, Alessandro SANTORO, Giacomo SANTORO, Mattia TICCA, Marco TUPPONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio SODDU, di 6 (sei) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Vincenzo POGGIU, di 4 (quattro) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Elia SIRI, di 3 (tre) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Giovanni CUGUSI, di 2 (due) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Antonio Giovanni CALIA, di 4 (quattro) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Francesco VATIERI, di 2 (due) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Emanuele BUONICONTI, di 3 (tre) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Luca CABONI, di 3 (tre) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Fabio COCCO, di 4 (quattro) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Cristian HRINCU, di 4 (quattro) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Andrea MUSU, di 3 (tre) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Giuseppe NURRA, di 4 (quattro) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Luigi NURRA, di 2 (due) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Claudio ORECCHIONI, di 4 (quattro) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Massimo ORECCHIONI, di 6 (sei) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Giovanni PORCU, di 3 (tre) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Federico RATTU, di 2 (due) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Alessandro SANTORO, di 2 (due) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Giacomo SANTORO, di 3 (tre) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Mattia TICCA, di 2 (due) gare di squalifica da scontare nel campionato prossimo venturo per il Sig. Marco TUPPONI, e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società USD NUORESE CALCIO 1930, 5 punti di penalizzazione alla 1° squadra della società USD NUORESE CALCIO 1930 da scontare nel campionato prossimo venturo, 5 punti di penalizzazione alla squadra juniores della USD NUORESE CALCIO 1930 da scontare nel campionato prossimo venturo;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 21/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 779 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Giuseppe BALZANO e Vito LETIZIA avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE BALZANO, presidente della A.S.D. Torre del Greco Futsal (matricola 944198), in violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. ed al punto 14), voce "allenatori", del C.U. n. 1 della L.N.D stagione sportiva 2017/2018, per aver concordato e pattuito in data 01.09.2017 con l'allenatore Sig. Vito Letizia un accordo economico, non depositato e di durata trimestrale e quindi inferiore alla durata annuale del tesseramento così come stabilito dalla normativa di riferimento;

VITO LETIZIA, allenatore Calcio a Cinque (matricola 118241), per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F., ed al punto 14), voce "allenatori", del C.U. n. 1 della L.N.D stagione sportiva 2017/2018, per aver concordato e pattuito in data 01.09.2017 con la società A.S.D. Torre del Greco Futsal un accordo economico, non depositato, di durata trimestrale e quindi inferiore alla durata annuale del tesseramento così come stabilito dalla normativa di riferimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Giuseppe BALZANO e Vito LETIZIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe BALZANO, e di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Vito LETIZIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 22/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 811 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Daniele GRIMALDI, e della società ASD ACCADEMIA SPAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIELE GRIMALDI, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. ACCADEMIA SPAL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2 delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con n. 17 calciatrici, BRAGA Federica: tesseramento del 12.09.18, CARBONE Maria Pia: tesseramento del 12.09.18, CAVALLARI Ginevra: tesseramento del 12.09.18, CHIERICI Valentina: tesseramento del 03.10.18, DA RONCHE Linda: tesseramento del 21.09.18, FACCIOLI Francesca: tesseramento del 20.09.19, FELLONI Beatrice: tesseramento del 12.09.18, FILIPPINI Francesca: tesseramento del 12.09.18, FORNARO Rebecca: tesseramento del 12.09.18, FRATINI Cristina: tesseramento del 17.07.19, GOZZI Alice: tesseramento del 12.09.18, GRASSI Federica: tesseramento del 17.07.19, LUCIANI Sara: tesseramento del 12.09.18, MORETTO Martina: tesseramento del 12.09.18, ORLANDI Eleonora: tesseramento del 24.07.19, PIRANI Roberta: tesseramento del 12.09.18, SPINELLI Angelica: tesseramento del 17.07.19, per la stagione sportiva 2019/2020, entro il termine del 31/10/2019 stabilito dalla normativa federale;

ASD ACCADEMIA SPAL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele GRIMALDI in proprio e, nella qualità di legale rappresentante per contro della ASD ACCADEMIA SPAL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 900,00 (novecento/00) di ammenda per il Sig. Daniele GRIMALDI, e € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD ACCADEMIA SPAL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA 10 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

## COMUNICATO UFFICIALE N. 23/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 533 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Marco CESTONARO, e Italo CODA, e della società SSD F.C. VICENZA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ITALO CODA, Presidente della società SSD F.C. Vicenza all'epoca dei fatti, in violazione dell'articolo 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto degli articoli 23, 1 comma delle NOIF, con il Comunicato Ufficiale n° 1, Punto 2, lettera F del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 02/07/2019, per avere nella stagione sportiva 2019/2020, omesso di tesserare e utilizzare, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Giovanissimi Provinciali, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso, per aver consentito e autorizzato il Signor Marco CESTONARO a svolgere attività tecnica a favore della squadra Giovanissimi Provinciali, nonostante lo stesso fosse privo dei requisiti abilitativi richiesti dalla normativa di riferimento e cioè: un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso, e comunque non regolarmente tesserato con la società sino al 02/11/2019

MARCO CESTONARO, Calciatore della SSD F.C. Vicenza all'epoca dei fatti, in violazione dell'articolo 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto dell'articolo 23, 1 comma delle NOIF, con il Comunicato Ufficiale n°1, Punto 2, lettera F del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 02/07/2019, per avere egli svolto, senza averne titolo, attività tecnica nel corso della stagione sportiva 2019/2020 a favore della squadra partecipante al campionato Giovanissimi, comparando quale allenatore in dieci distinte gara, in assenza dei requisiti abilitativi richiesti dalla normativa di riferimento e cioè: un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, con qualifica federale UEFA, o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998), o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. Il tutto, aggravato dal fatto che non risultava alcun tesseramento a favore della SSD F.C. Vicenza sino al 02/11/2019;

SSD F.C. VICENZA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto ai Sigg. Italo CODA, Presidente, e Marco CESTONARO, tesserato quale calciatore, della società SSD F.C. VICENZA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Marco CESTONARO, e Italo CODA in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD F.C. VICENZA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Italo CODA, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Marco CESTONARO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSD F.C. VICENZA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 24 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1003 pfi 16/17 adottato nei confronti della Sig.ra Giusy CAPEZZUTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSY CAPEZZUTO, calciatrice, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del previgente Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alle gare del 08\3\2015 *Real San Tammaro-Virtus Partenope* e del 29\3\2015 *Real Napoli Femminile-Real Tammaro 2012*, valevoli per il campionato Under 17 Femminile, nelle file della società ASD Real Tammaro 2012, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del previgente Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Giusy CAPEZZUTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 gare di squalifica per la Sig.ra Giusy CAPEZZUTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 25 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 642 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Giovanni CAVALLARO, Marcello ESPOSITO e Paolo MAIORINO, e della società A.S.D. NOCERINA 1910, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI CAVALLARO, calciatore della A.S.D. Nocerina 1910 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. nonché in relazione all'art. 44, comma 1, del regolamento della L.N.D., perché nella stagione sportiva 2019-2020, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, ha svolto dal 27.10.2019 le funzioni di allenatore - unitamente al Sig. Marcello Esposito - in favore della 1<sup>a</sup> squadra della A.S.D. Nocerina 1910 - partecipante al campionato nazionale interregionale Serie "D" Girone "H" - così come emerso nel corso delle indagini e da numerosi articoli di stampa;

MARCELLO ESPOSITO, allenatore di base – codice 58.512 - iscritto all'Albo del settore tecnico ma non tesserato all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, nonché in relazione all'art. 44, comma 1, del regolamento della L.N.D., poiché nella stagione sportiva 2019/2020 e precisamente dal 27.10.2019 fino al 16.01.2020 – data di tesseramento con la ASD Nocerina 1910 - pur non essendo regolarmente tesserato, ha svolto le funzioni di allenatore in favore della 1<sup>a</sup> squadra della A.S.D. Nocerina 1910 partecipante al campionato nazionale interregionale Serie "D" Girone "H", come emerge dalle distinte di gara dal 27.10.2019 in poi, nonché per aver consentito che il Sig. Giovanni Cavallaro calciatore della ASD Nocerina 1910, e pertanto soggetto privo di ogni abilitazione per la conduzione tecnica, svolgesse – unitamente allo stesso Esposito – funzioni ed attività proprie di un allenatore in favore della predetta società;

PAOLO MAIORINO, presidente della A.S.D. Nocerina 1910 (matricola 943219) all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23 delle N.O.I.F., nonché in relazione all'art. 44, comma 1, del regolamento della L.N.D., per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Marcello Esposito, durante la stagione sportiva 2019/2020 e precisamente dal 27.10.2019 sino al 16.01.2020 – data di tesseramento del predetto con la ASD Nocerina 1910 –, di svolgere l'attività di allenatore in favore della 1<sup>a</sup> squadra della A.S.D. Nocerina 1910 – partecipante campionato nazionale interregionale Serie "D" Girone "H"- benché lo stesso fosse privo di tesseramento, nonché per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Giovanni Cavallaro, soggetto non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica di svolgere le funzioni di allenatore – unitamente al Sig.

Marcello Esposito - in favore della 1<sup>a</sup> squadra della A.S.D. Nocerina 1910 così come emerso nel corso delle indagini e da numerosi articoli di stampa;

A.S.D. NOCERINA 1910, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Giovanni CAVALLARO, Marcello ESPOSITO e Paolo MAIORINO, quest'ultimo in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NOCERINA 1910;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Giovanni CAVALLARO, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Marcello ESPOSITO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Paolo MAIORINO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. NOCERINA 1910;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 26/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 733 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Claudio LOTITO, e della società S.S. LAZIO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO LOTITO, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società S.S. Lazio S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver pagato, oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al calciatore, Sig. Cristiano Dovidio, la somma accertata dal Collegio Arbitrale – Lega Nazionale Professionisti Serie A con lodo emesso in data 30.09.2019, comunicato alla società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data 8.10.2019;

S.S. LAZIO S.P.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio LOTITO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. LAZIO S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2.500,00 di ammenda per il Sig. Claudio LOTITO e di € 2.500,00 di ammenda per la società S.S. LAZIO S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 27/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 535 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Massimo FOGHINAZZI e Matteo PETRUZZI avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO FOGHINAZZI, presidente della società U.P. Gavirate Calcio nella stagione 2019/2020, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nella stagione sportiva 2019/2020 (precisamente dal 23.08.19 al 15.12.19), ben consapevole che il calciatore Matteo Petruzzi fosse tesserato con la consorella Asd Union Tre Valli, permesso e autorizzato che il medesimo, svolgesse, attività tecnica, preparatoria e, comunque, palesemente collaborativa a favore delle squadre delle categorie di base PULCINI 2008 e PICCOLI AMICI 2012 senza alcun vincolo di tesseramento;

MATTEO PETRUZZI, calciatore all'epoca dei fatti in contestazione non tesserato per la U.P. Gavirate Calcio ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva avendo svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere nella stagione sportiva 2019/2020, e più precisamente nel periodo dal 23.08.19 al 15.12.19, svolto a favore della U.P. Gavirate Calcio attività tecnica, preparatoria e, comunque, palesemente collaborativa a favore delle squadre delle categorie di base PULCINI 2008 e PICCOLI AMICI 2012, seppur risultasse federalmente in costanza di tesseramento con la società Asd Union Tre Valli, il tutto privo di ogni vincolo federale con la società per la quale prestava tale attività;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. MASSIMO FOGHINAZZI e Matteo PETRUZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Massimo FOGHINAZZI, e di 40 giorni di squalifica per il Sig. Matteo PETRUZZI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA 13 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina